



DISCIPLINARE DI GARA

G032_2021 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI PROCEDURE SELETTIVE PER GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE DA EFFETTUARSI DA REMOTO, PER UN PERIODO DI DUE ANNI, RINNOVABILI. CIG 8817069B81

Luogo di svolgimento dei lavori: Firenze Codice NUTS: ITE14

Codice CPV: 72316000 – 3 servizio analisi di dati

STAZIONE APPALTANTE: Università degli Studi di Firenze, Piazza San Marco n. 4, P.I./C.F. n. 01279680480, PEC: ufficio.contratti@pec.unifi.it.

RUP: Dott. Gabriele Gentilini

ART. 1 – PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'affidamento dei servizi di cui in oggetto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Decreto Dirigenziale n. 955/2021 prot. 188263 del 13/07/2021, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60 e 95, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice).

La documentazione di gara, oltre al presente disciplinare comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Capitolato normativo e prestazione e allegato Capitolato tecnico;
- 3) Modello editabile DGUE;
- 4) Modello Offerta Economica generato dal sistema;
- 5) Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Firenze emanato con D.R. n. 98 prot. n. 16906/2016;



- 6) Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Firenze, da sottoscrivere per presa visione e accettazione, costituente parte integrante del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegato;
- 7) Protocollo di legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati dall'Università, corredato dalle relative dichiarazioni, da sottoscrivere per presa visione e accettazione, costituente parte integrante del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegato;
- 8) Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVO

Il presente disciplinare ha per oggetto la conclusione di un Accordo quadro con un operatore economico al quale affidare il servizio di organizzazione, somministrazione e gestione di procedure selettive per gli studenti in quantità, qualità e livelli di servizio adeguati alle esigenze dell'Università degli Studi di Firenze. Le prove relative alle procedure indicate nel Capitolato tecnico, si svolgono in modalità remota, sono descritte dettagliatamente nello stesso e riguardano le seguenti procedure:

- Accesso al percorso per il Conseguimento della Specializzazione sul Sostegno
- Scuole di Specializzazione area Sanitaria ad accesso riservato "non medici"
- Prove di ammissione ai corsi di studio a numero programmato

Il valore totale del contratto, stimato a titolo di capienza massima dell'accordo quadro, è pari ad € 532.500 oltre iva.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato come segue:

€ 372.750 (pari al 70% del totale).

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.



L'importo si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.); pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il servizio è da stipularsi tenendo conto:

- dei candidati iscritti a ciascuna prova
- dei prezzi offerti dall'aggiudicatario.

Il corrispettivo effettivamente riconosciuto all'affidatario sarà determinato a misura. Sulla base dei costi unitari decurtati dalla percentuale di ribasso offerta e dei servizi effettivamente richiesti dall'Università ed effettivamente erogati dall'aggiudicatario sarà determinato l'importo dei contratti attuativi.

I prezzi offerti in gara sono da intendersi fissi e invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.

Si specifica che i prezzi devono essere comprensivi di tutte le spese e di quant'altro necessario a garantire la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni definite nel capitolato speciale normativo e prestazionale.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

3.1 DURATA

L'accordo quadro, che stabilisce la tipologia della prestazione, avrà durata di anni due (fase principale), che decorrono dalla data di avvio dell'esecuzione o dalla data di stipula dell'accordo quadro.

È riconosciuta in capo all'Università la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto



(fase eventuale) per un periodo di ulteriori 2 (due) anni.

L'accordo potrà avere una minore durata determinata dall'esaurimento del suo valore economico.

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutti i servizi che l'Università ordinerà prima della data di scadenza dell'accordo quadro, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'accordo.

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

In aggiunta all'opzione di rinnovo di cui al precedente punto 3.1, ai sensi dell'art 106 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- proporre modifiche e/o integrazioni al servizio entro il limite massimo del valore complessivo dell'accordo quadro
- proporre l'affidamento di servizi supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni entro il limite massimo stabilito dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);



- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
 - ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata;
 - le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata



nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le seguenti cause di esclusione:

- di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art. 67;
- di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Inoltre, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici dell'Università degli Studi di Firenze nonché di quelle del Protocollo di Legalità tra Prefettura di Firenze e Università degli Studi di Firenze, ai fini della prevenzione dei tentativi



di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati dall'Università, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).

I suddetti requisiti devono essere dichiarati compilando le autocertificazioni secondo il D.G.U.E.

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario.

ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, ai fini della partecipazione alla procedura devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente paragrafo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da soggetti privi della qualificazione richiesta.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della presente procedura di gara.

b) In caso di cooperative o consorzi di cooperative anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico); in caso di cooperative sociali anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico,



degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I requisiti professionali devono essere dichiarati nella Parte IV “criteri di selezione” sezione IV lett. A “Idoneità” del DGUE.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

Avvenuta regolare esecuzione, nell’ultimo triennio a partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, di servizi analoghi a quelli oggetto del presente accordo quadro, come descritti nel Capitolato tecnico, per un importo complessivo pari ad almeno € 180.000,00 netto IVA, eseguiti per conto di enti universitari pubblici o privati riconosciuti dal MIUR

La dichiarazione, deve essere resa nella Parte IV “criteri di selezione” sezione IV “Capacità tecniche e professionali” del DGUE, e dovrà riportare l’elenco delle attività realizzate con l’indicazione di: committente, descrizione sintetica, anno di riferimento, importo complessivo ed eventuale quota di competenza dell’operatore economico.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- ✓ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente/committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- ✓ copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Il suddetto requisito è richiesto al fine di garantire che gli operatori economici possiedano la necessaria esperienza professionale per eseguire i servizi richiesti con adeguati standard di qualità e particolari livelli di capacità organizzativa, considerata la complessità delle procedure e i possibili ricorsi giudiziari dei candidati in caso di non corretta esecuzione dei servizi.



ART. 7 - AVVALIMENTO

Secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico, finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Non è ammesso il ricorso all'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del



termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Data la peculiarità dei servizi oggetto del presente capitolato, non è ammesso il subappalto per le seguenti ragioni:

- i servizi oggetto di affidamento presentano caratteristiche di alta specializzazione ed è quindi necessario che sia evitato al fine di escludere che operatori economici non verificati in gara si sostituiscano all'appaltatore principale;
- sussistono specifiche esigenze di economicità nell'esecuzione del contratto, relative all'organizzazione del luogo di esecuzione della prestazione, per una più veloce esecuzione delle prestazioni e per contenere gli adempimenti dichiarativi e di controllo per gli operatori e per le amministrazioni aggiudicatrici;
- la procedura comporta un trattamento di dati riferibili a dati personali e informazioni relative allo stato di salute dei candidati, per cui si ritiene opportuno non estendere la platea di operatori coinvolti in tale trattamento.

ART. 9 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si



applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui all'art. 6 punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il requisito di cui all'art. 6 punto 6.2, deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, fermo restando che l'impresa mandataria deve avere eseguito o avere in corso contratti per attività analoghe per un importo almeno maggioritario.

ART. 10 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui all'art. 6 punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:



- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- in caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

Per i Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, almeno per i primi cinque anni dalla loro costituzione, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari, ma anche quelli tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici potranno essere sommati in capo al Consorzio.

ART. 11– GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo e pertanto per l'importo di € 10.650,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.



L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; la relativa quietanza deve essere inserita nella busta telematica "Documentazione amministrativa"
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, il pagamento avverrà esclusivamente tramite utilizzo della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice Amministrazione Digitale) per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la pagina del sito di Ateneo "**Pagamenti verso l'Università degli Studi di Firenze**" (<https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10234.html>)

La causale dovrà riportare la dicitura: "Garanzia a corredo dell'offerta G032_2021 - CIG: 8817069B81".

Si precisa che il deposito è infruttifero.

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HoSTARTge.jsp



In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della gara, del relativo CIG e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Il soggetto la cui offerta verrà selezionata dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. Tale garanzia dovrà essere costituita e prodotta alla Stazione Appaltante entro il termine indicato ai fini della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

ART. 12 - PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.AC. n. 1197 del 18 dicembre 2019 per l'anno 2020, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento



mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

ART. 13 - MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SUL SISTEMA TELEMATICO, CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/>

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nel presente disciplinare, oltreché nei termini indicati nella documentazione fornita dal gestore della piattaforma di negoziazione Start.

Non è ammesso il recapito delle offerte direttamente agli uffici della Stazione appaltante o di alcun atto o documento in modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare.

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della registrazione sul portale. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.



L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

La "documentazione amministrativa" richiesta per l'ammissione alla gara, deve essere separata dalla documentazione costituente offerta tecnica o offerta economica.

La mancata separazione dell'Offerta dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, ad eccezione di quelle previste dall'art. 76 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso l'utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, della piattaforma elettronica START, area "Comunicazioni", accessibile dall'operatore economico previa identificazione sul sistema stesso. Potranno essere altresì utilizzati i riferimenti al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dagli operatori economici, riferimenti il cui utilizzo è da ritenersi espressamente autorizzato dall'offerente con la partecipazione alla gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale recapito elettronico dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto



indicato quale mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, entro giorni 5 antecedenti alla scadenza gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte aventi interesse generale alle richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno rese mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su Start.

Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Start, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove



richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005.

Per partecipare alla procedura concorrenziale dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio del **giorno 25/08/2021 ore 09:00** pena l'irricevibilità, l'offerta composta da:

A - Documentazione Amministrativa.

B – Offerta tecnica

C – Offerta Economica.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta scaduto tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema Start inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzario;
- l'offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata e, se ritenuto, presentare una nuova offerta;
- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
- Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, nonché le dichiarazioni aventi efficacia di vincolo negoziale (offerta) devono essere sottoscritte digitalmente dal/i rappresentante/i legale/i del concorrente o da un suo/loro procuratore/i. In ipotesi di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi



conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

- Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice nonché l'art. 62 del DPR 207/10 in forza del richiamo operato dall'art. 216 co. 14 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "documentazione amministrativa" e "offerta tecnica", è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara,

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32 co. 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 co 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO



Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.



In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DI GARA:

Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento è resa disponibile, ad accesso gratuito e senza limitazioni, attraverso la piattaforma elettronica START.

La documentazione originale è conservata in modalità digitale ai sensi di legge.

ART. 16 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla procedura di gara il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema Start la documentazione sottoelencata:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (generata dal sistema)

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.



- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di invio del presente disciplinare le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che i soci con identica partecipazione maggioritaria dovranno essere indicati tutti.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:

1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;
2. firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal componente stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun componente dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

- per ciascun componente dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i componenti dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i componenti dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i componenti del medesimo operatore riunito;

- ciascuno dei componenti dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti;

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Geie non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente inserisce a sistema:

a) originale della procura ovvero copia della stessa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all'originale.

b) nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sulla piattaforma telematica Start. Il DGUE deve essere firmato digitalmente. Il DGUE deve essere compilato nelle parti I[^], II[^], III[^], IV[^] e VI[^], in particolare:

Parte I[^] – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.



Parte II[^] – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio il DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II[^], sezioni A e B, alla parte III[^], alla parte IV[^], in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI[^];

Parte III[^] – Motivi di esclusione

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale attestando l'assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-C-D rendendo, in particolare le dichiarazioni di cui alle sezioni A e D (per il requisito di cui all'art. 80 co. 2 del Codice) in riferimento anche ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e le dichiarazioni di cui alla sezione A anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV[^] – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 6 punto 6.1, e la sezione C al fine di dichiarare di possedere i requisiti di qualificazione richiesti.

Parte VI[^] – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dalle imprese ausiliarie, in caso di avvalimento.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3) PASSOE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente, al fine di consentire le verifiche tramite sistema AvcPass, rilasciato dall'ANAC tramite sistema AVCPASS. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass. In ipotesi di avvalimento o di indicazione di imprese consorziate esecutrici dovrà essere consentito lo svolgimento delle verifiche tramite sistema AvcPass anche sulle ulteriori imprese coinvolte.

4) RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (€ 70,00) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019, per l'anno 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancato pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura;



5) DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO attestante il pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00, sulla domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente;

6) GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 11 del presente disciplinare;

7) PATTO DI INTEGRITA', PROTOCOLLO DI LEGALITA' E RELATIVE DICHIARAZIONI, da sottoscrivere per presa visione e accettazione, costituenti parte integrante del contratto di appalto, ancorchè non materialmente allegati.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE

In caso di concorrente in forma plurisoggettiva dovranno inoltre essere presentate:

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese (articolo 48, comma 4, D.lgs 50/2016), espressa anche in misura percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito

Copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio.

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti

Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;



- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di Rete di imprese

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

1. Originale o copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

2. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

3. Dichiarazione che indichi le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 –quater, del D.L. n. 5/2009:

1. Originale o copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1. Originale o copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autentica, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite da singoli operatori economici aggregati in rete, ovvero originale o copia conforme all'originale del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capo gruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;



- le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso del Consorzio fra società cooperative di riproduzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. B) e C) del D. lgs n. 50 del 2016):

1. Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

In caso di Avvalimento, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare:

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema:

- dichiarazione integrativa, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale la stessa: 1. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1, del Codice); 2. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice);

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- PASSOE dell'ausiliaria;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente.

In caso di Avvalimento ex art. 110 comma 5 D.lgs 50/2016

Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, oltre ad indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, e dovrà inserire negli spazi previsti sul sistema telematico: ai sensi del comma 5 dell'art.186-bis R.D. 267/1942, la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo R.D. 267/1942, recante i dati



identificativi dello stesso e che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art.161 del R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.

Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a), del Codice.

ART. 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri e punteggi di seguito specificati:

Valutazione delle offerte

Le offerte tecniche ed economiche verranno valutate separatamente ed a ciascuna verrà associata una valutazione derivante da quanto di seguito esposto, sulla base dei punti esposti in tabella 1.

Tabella 1. Componenti e punti riservati alla valutazione delle offerte:

	Componenti dell'offerta	Punti
T	Offerta tecnica	80
E	Offerta economica	20
	Totale	100

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto (fino ad un massimo di 100 punti).

L'offerta tecnica verrà valutata esclusivamente sulla base dei seguenti criteri:

Tabella 2. Criteri di valutazione delle offerte tecniche e punti riservati alla valutazione

n.	Criteri di valutazione	Sub-criteri di valutazione	Punti max
1	Complessiva organizzazione del servizio e della tempistica prevista per i contatti con l'Università, soprattutto in situazioni emergenziali.	Sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della descrizione dettagliata della complessiva organizzazione del servizio, fornisca proposte dettagliate relative all'organizzazione di tutte le fasi dello stesso, al numero di unità di personale adibito all'espletamento di ciascuna di esse, nonché specifici le modalità e le tempistiche previste per assicurare il più costante, rapido ed efficace contatto con l'Ateneo anche al fine di garantire un'adeguata assistenza tecnica per il regolare svolgimento delle prove e per la risoluzione di situazioni emergenziali durante lo svolgimento delle stesse.	10
2	Dotazione tecnica e software utilizzati per la gestione delle prove, la correzione degli elaborati, nonché per la prevenzione e risoluzione di eventuali problemi di funzionamento, soprattutto in fase di correzione.	Sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della descrizione dettagliata della dotazione tecnica e dei software utilizzati per la gestione delle prove, la correzione degli elaborati, nonché per la prevenzione e risoluzione di eventuali problemi di funzionamento, soprattutto in fase di correzione, assicuri soluzioni tecniche all'avanguardia per prevenire e/o correggere eventuali errori in sede di	20



		correzione degli elaborati e di redazione delle graduatorie	
3	Metodologia e tecnologia utilizzata per l'espletamento delle prove in modalità computer based nonché soluzioni tecniche adottate per risolvere eventuali problemi che si dovessero presentare durante lo svolgimento delle prove	Sarà considerata migliore l'offerta organizzativa e tecnica dettagliatamente descritta che consenta, nell'ambito della erogazione dei test in modalità computer based, di garantire elevati standard della prestazione in termini di affidabilità dei sistemi informatici, che descriva in maniera specifica le soluzioni tecniche adottate per risolvere eventuali problemi che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prove	20
4	Strumenti predisposti per garantire la qualità scientifica dei quesiti, la migliore impaginazione e randomizzazione, la riservatezza dei questionari ed il regolare svolgimento delle prove.	Sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito degli strumenti predisposti per garantire la qualità scientifica dei quesiti nonché la migliore impaginazione e randomizzazione assicurino i più elevati profili di qualità scientifica dei quesiti indicando, tra l'altro, le modalità più idonee ad arginare possibili errori degli stessi nonché la migliore impaginazione e randomizzazione in almeno tre versioni, anche nel caso di elaborazione dei quesiti da parte delle Commissioni interne di Ateneo e che assicurino le soluzioni più idonee a preservare la segretezza dei questionari ed il regolare svolgimento delle prove, arginando i rischi di una loro illegittima diffusione anteriore alla	20



		data delle prove nonché assicurando la prevenzione di possibili irregolarità da parte dei candidati durante lo svolgimento dei test.	
5	Qualificazione professionale del personale coinvolto nel team di progetto	Sarà considerata migliore l'offerta che, nell'ambito della descrizione dettagliata della qualificazione professionale del personale coinvolto nel team di progetto, assicuri l'adibizione - per ciascuna delle fasi di esecuzione del servizio - di personale professionalmente qualificato anche mediante presentazione dei relativi curricula.	7
6	Ulteriori servizi offerti, utili o vantaggiosi per l'Ateneo.	Sarà considerata migliore l'offerta che nell'ambito della descrizione dettagliata degli ulteriori servizi offerti, individui quelli più utili o vantaggiosi per l'Ateneo.	3
	totale		80

Valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica viene effettuata come sintesi delle valutazioni effettuate per ciascuno dei requisiti esposti in tabella 2. Una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, valuterà le offerte presentate dai concorrenti con impiego del metodo aggregativo compensatore che utilizza la seguente formula generale:

$$P = \sum_n [W * V]$$

dove:

P = punteggio attribuito ad ogni offerta valutata;



n = numero totale degli elementi di valutazione;

Σn = sommatoria dei punteggi determinati per gli elementi di valutazione;

W = peso o punteggio massimo stabilito per il singolo elemento di valutazione;

V = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito all'offerta per il singolo elemento di valutazione.

La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche, terrà conto altresì dell'aderenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione, della rispondenza, completezza e chiarezza espositiva di quanto proposto dai concorrenti rispetto ai parametri di valutazione, nonché ai più complessivi requisiti del servizio, in base a quanto emerge dagli atti di gara.

Coefficienti di valutazione:

Per i parametri indicati in tabella, relativi ad elementi **qualitativi** di valutazione dell'offerta, ogni commissario attribuirà all'offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1.

A tale riguardo è definita la seguente griglia di riferimento per la valutazione del giudizio dei commissari:

Tabella n. 3

0,9 – 1,0	Ottimo – eccellente
0,7 – 0,8	Buono – molto buono
0,5 – 0,6	Più che sufficiente – discreto
0,3 – 0,4	Limitatamente sufficiente – sufficiente
0,0 – 0,2	Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente

Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni parametro; terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi.

Per ciascun requisito viene individuata la media più alta per ciascun requisito la quale viene posta uguale a 1 (uno), proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il punteggio per ciascun parametro sarà ottenuto moltiplicando la media dei



coefficienti per il corrispondente valore massimo.

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica relativa ai parametri qualitativi sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei parametri relativi alla singola offerta.

Infine, relativamente all'offerta tecnica, qualora non vi sia alcun concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo previsto pari a 80 punti secondo la precedente tabella 1, sarà effettuata la normalizzazione a tale valore massimo, secondo la seguente formula:

$$PT(a)=[Pt(a)/Ptmax] *80$$

Dove:

PT (a) = la valutazione normalizzata per l'offerta tecnica del concorrente (a);

Pt(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa ottenuto dal concorrente (a) prima della normalizzazione;

Ptmax = la maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche qualitative prima della normalizzazione.

Tutti i coefficienti ed i calcoli per l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica Qualitativa verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale, portata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il valore finale del punteggio tecnico PT attribuito a ciascun concorrente sarà arrotondato come sopra alla seconda cifra decimale.

Clausola di sbarramento. Al fine di garantire che il servizio sia eseguito con alto livello qualitativo, qualora la qualità complessiva del servizio offerto non totalizzi almeno 48 (quarantotto) punti su 80 l'offerta tecnica sarà ritenuta insufficiente con esclusione del concorrente dalla gara e non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

L'Offerta Economica è espressa come segue:

Tabella n. 4

Elementi di valutazione Economica	Indicazioni	Punteggio max
<u>25 euro + IVA a candidato iscritto</u> Ribasso unico offerto sul costo a candidato iscritto stimato	Punteggio calcolato matematicamente, sulla base del ribasso indicato dal concorrente nell'apposito spazio (richieste economiche), tramite la formula indicata nel successivo paragrafo.	20

Valutazione dell'offerta economica

La valutazione dell'offerta economica relativa al ribasso unico percentuale sul costo a candidato iscritto, viene effettuata utilizzando il metodo aggregativo compensatore secondo la formula con interpolazione lineare (Linee guida ANAC n. 2/2016):

$$V = R / R_{max}$$

dove:

V = coefficiente di valutazione, variabile tra zero e uno, calcolato per l'elemento;

R = ribasso offerto dal concorrente;

Rmax = ribasso massimo offerto, fra tutte le offerte valide.

Il ribasso offerto dal concorrente è espresso con due cifre decimali

Il punteggio finale dell'offerta economica verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito per il numero massimo di punti previsti per l'elemento di offerta (MAX 20 punti).

Regole generali

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata dalla somma del punteggio complessivo attribuito alle offerte tecniche a seguito della normalizzazione (PT) e di quello attribuito alle offerte economiche (PE).

In caso di parità di punteggio delle offerte sarà privilegiata l'offerta che ha acquisito il maggior punteggio tecnico.

In caso di ulteriore parità l'Università si riserva la facoltà di negoziare un miglioramento dell'offerta presentata da tali concorrenti, salvo che ritenga inopportuno rinviare i tempi



dell'aggiudicazione in funzione delle necessità di avvio del contratto, dunque proceda mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico e nel Capitolato normativo.

L'appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nell'ipotesi in cui sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo.

ART. 18 - OFFERTA TECNICA: CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

Le imprese dovranno presentare un'offerta tecnica contenente i dati identificativi dell'Impresa/RTI/Consorzio, sottoscritta dal Legale Rappresentante:

a) relazione articolata sui punti di cui in tabella n. 2 dell'art. 17 che descrivano dettagliatamente e con chiarezza tutti i temi corrispondenti agli elementi e ai parametri di valutazione delle offerte tenuto conto delle informazioni e prescrizioni riportate nel Capitolato tecnico e nella documentazione di gara. Si richiede ai concorrenti di seguire un ordine espositivo coerente con il succedersi degli elementi (criteri e sub-criteri) di valutazione delle offerte di cui alla Tabella 2, in modo da facilitare l'analisi delle offerte da parte della Commissione e renderne più efficace l'apprezzamento. Tutte le proposte presentate dovranno essere adeguatamente motivate dai concorrenti.

La relazione di cui al punto a) costituente l'offerta tecnica deve essere scritta in carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 e margini di cm. 2x2x2x2, ed essere contenuta in **massimo 20 facciate**, pena la non valutazione delle facciate eccedenti.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente da parte



del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita a sistema nell'apposito spazio predisposto.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni soggetto che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

All'interno della relazione suddetto il soggetto concorrente potrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a) del Codice.

Il soggetto concorrente è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione ad indicare le parti dell'offerta tecniche contenenti segreti tecnici o commerciali. Le Informazioni rese, **qualora adeguatamente motivate e comprovate**, potranno essere sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi. In ogni caso, ai sensi dell'art. 53, comma 6, del codice, il diritto di accesso su queste informazioni è consentito al concorrente che chieda per la difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

In caso di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti, di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dall'operatore economico indicato quale mandatario.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il suddetto modello potrà essere sottoscritto con firma digitale anche dall'operatore economico indicato quale mandatario o da chi riveste le funzioni di organo comune.



ART.19 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà contenere il ribasso percentuale applicato all'importo stimato quale corrispettivo:

- a candidato iscritto pari a € 25,00 oltre IVA di legge

Il ribasso offerto dovrà essere espresso con un massimo due cifre decimali; in ipotesi di indicazione di decimali in numero superiore si procederà con il troncamento degli ulteriori decimali, senza alcun arrotondamento.

Nell'offerta economica, generata dal sistema, i concorrenti devono indicare, negli appositi spazi:

- i costi della sicurezza afferenti all'impresa. Tali costi della sicurezza afferenti all'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione dalla gara.
- il costo della manodopera.

Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica di congruità dell'offerta.

PER PRESENTARE L'OFFERTA ECONOMICA IL FORNITORE DOVRÀ:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line della procedura;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema e i modelli forniti dalla Stazione Appaltante;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche e i documenti forniti dalla Stazione Appaltante, previa compilazione;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" e i documenti forniti dalla Stazione Appaltante firmati digitalmente negli appositi spazio previsti;



Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, del consorzio ordinario di concorrenti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo secondo le indicazioni riportate precedentemente, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.

Si precisa che, l'offerta presentata in ritardo rispetto al termine sopraindicato è inammissibile. Il sistema telematico non permette pertanto di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

ART. 20 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Il giorno 25/08/2021 alle ore 09:30 in modalità telematica, si provvederà alla verifica amministrativa delle offerte pervenute.

Le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicato START.

L'amministrazione:

a) provvede a constatare, per ciascun concorrente, la regolare consegna entro il termine di



scadenza della documentazione telematica;

- b) apre le buste virtuali amministrative e verifica innanzitutto la completezza e la regolare sottoscrizione digitale di tutta la documentazione ivi inclusa, procedendo anche ad un primo sommario esame della stessa, riservandosi la facoltà di compiere in separata sede un ulteriore esame di dettaglio di tutte le dichiarazioni rese ai fini della qualificazione, rilevando che i concorrenti non incorrano in cause di esclusione, ovvero individuando eventuali motivi di regolarizzazione;
- c) procede con la verbalizzazione delle attività svolte;
- d) rinvia a successiva seduta, da tenersi dopo aver provveduto agli eventuali adempimenti di regolarizzazione tramite soccorso istruttorio, al termine della fase di verifica.

Seconda fase

Conclusa la prima fase di gara (verifica e valutazione della documentazione amministrativa) la Commissione giudicatrice nominata i sensi dell'art. 77 d.lgs. 50/2016:

- 1) procede all'apertura delle offerte tecniche, ne verifica la regolarità e la consistenza;
- 2) esclude le eventuali offerte tecniche irregolari, comunica le esclusioni.

Successivamente la Commissione di gara in una o più sedute riservate, procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati e attribuisce i punteggi alle singole offerte tecniche secondo i criteri e le modalità descritti nel presente Disciplinare di gara.

Terza fase

Terminato l'esame delle offerte tecniche, la Commissione, in una nuova seduta previamente comunicata ai concorrenti mediante il sistema telematico:

- a) dà lettura del punteggio di qualità attribuito relativamente alle offerte tecniche esaminate e lo trascrive sulla piattaforma;
- b) apre le buste chiuse elettronicamente, contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi a questa fase e verifica la corretta presentazione e sottoscrizione;
- c) effettua la valutazione delle offerte economiche in base alla formula indicata nel presente



Disciplinare di gara;

d) procede alla somma dei punteggi complessivamente attribuiti, individuando la graduatoria di merito dei concorrenti;

e) procede alla valutazione delle “offerte anomale” ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, qualora il punteggio relativo al prezzo e il punteggio relativo all’offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare di gara.

In tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla valutazione della congruità delle offerte attivando il procedimento di verifica di cui ai commi 4,5,6,7 dell’art. 97 dello stesso Codice.

Non avranno luogo sedute aperte al pubblico in ragione delle previsioni contenute nella Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”.

La eventuale partecipazione alle sedute dei concorrenti potrà avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso una piattaforma quale Google Meet o Microsoft Teams. A tal fine il legale rappresentante dell’O.E. concorrente dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica a mezzo del quale sarà invitato alla partecipazione alla seduta telematica.

Adempimenti successivi

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice al RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito dell’esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i



presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'Amministrazione procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine previsto dal citato articolo, tramite posta elettronica certificata (PEC).

ART. 21 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine assegnato e comunque entro e non oltre dieci giorni lavorativi, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione delle garanzie e della polizza di assicurazione richieste in favore della Stazione appaltante, agli art. 18 e 19 del Capitolato Normativo a garanzia degli impegni contrattuali.
- c) imposta di bollo a termini di legge.

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;



- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 120 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto di appalto sarà sottoscritto nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 e sconta l'imposta di bollo ai sensi di legge, che resterà in capo all'affidatario del contratto. La scrittura sarà soggetta a registrazione in caso d'uso.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali.

Le spese relative alla pubblicazione del bando della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 22 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione appaltante.



Si applica l'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre idonea documentazione a comprova delle condizioni di accesso al beneficio.

Si precisa inoltre che:

- ✓ in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- ✓ in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 /Aggregazione con soggettività giuridica, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziare esecutrici o l'Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 23- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.

ART. 24 – INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti dagli operatori economici vengono raccolti e trattati dall'Università degli Studi di Firenze per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula dell'accordo



quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'accordo quadro medesimo.

Gli operatori economici sono tenuti a fornire i dati all'Università degli Studi di Firenze, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati oggetto di trattamento sono dati personali comuni e dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura relativo dell'accordo quadro.

Le attività di trattamento dati collegate ai servizi oggetto della procedura di appalto comporteranno il trattamento di dati personali e categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR.

L'Università degli Studi di Firenze provvederà a disciplinare i rapporti in materia di protezione dei dati con l'aggiudicatario, con separato atto nel rispetto delle previsioni del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016).

La Società aggiudicataria dovrà garantire, nell'esecuzione di tutte le fasi contrattuali per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali relativi ai candidati, il rispetto delle previsioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016 – GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.



Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto.

Le informazioni sulla politica dell'Ateneo relativa al trattamento dei dati sono reperibili sul sito <https://www.unifi.it/p11363.html>

Il Dirigente
dott. Massimo Benedetti
f.to digitalmente